

Sentenza n. 124/2017 pubbl. il 25/01/2017

RG n. 6852/2010

Repert. n. 285/2017 del 25/01/2017

N. R.G. 6852/2010



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA**  
SECONDA SEZIONE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuliana De Santis  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **6852/2010** promossa da:

**CO.SE.F.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA** con il patrocinio dell' Avv. **ORLANDO CARLO M.** e  
dell'Avv. **MARIANI MAURIZIO** elettivamente domiciliato presso il difensore

**ATTORE**

contro

**MANAGEMENT ESTATE SRL** con il patrocinio dell' Avv. **TONON DANILO** elettivamente  
domiciliato presso il difensore

**CONVENUTO**

**BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA** con il patrocinio dell'Avv. **Giovanardi Carlo Alberto**  
elettivamente domiciliato presso il difensore

**CONVENUTO**

**IAM FINANCE SPA** con il patrocinio dell'Avv. **Coleine Filippo** e dall'Avv. **Daniele Belardoni**  
elettivamente domiciliato presso il difensore

**CONVENUTO**

**Oggetto:** altri contratti tipici.

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

pagina 1 di 5

Firmato Da: DE SANTIS GIULIANA Emesso Da: POSTE.COM CA3 Serial#: 628b4



Sentenza n. 124/2017 pubbl. il 25/01/2017

RG n. 6852/2010

Repert. n. 285/2017 del 25/01/2017

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con atto ritualmente notificato la Società attrice citava in giudizio i convenuti descritti in epigrafe per accertare la nullità o comunque la inopponibilità nei suoi confronti dei rapporti intercorsi fra tutti i convenuti e affinché fosse dichiarato che nulla è dovuto dalla Società attrice alla Management Estate con conseguente risarcimento del danno subito e subendo.

A fondamento delle proprie ragioni la Società attrice sosteneva che il rapporto posto in essere dalla BNL con la Iam Finance e quindi con la Management Estate dovesse essere qualificato giuridicamente come cessione di contratto e non come cessione di credito.

Si costituivano in giudizio i convenuti, come anche i chiamati in causa contestando le ragioni dalla Società attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto, eccependo in via preliminare l'incompetenza del Tribunale di Perugia, chiedendone il rigetto integrale con condanna alle spese di lite.

Seguiva regolare istruttoria, quindi fissate le conclusioni, la causa veniva assegnata all'odierno giudicante che, dopo una serie di rinvii dovuti al carico di lavoro, la tratteneva in decisione all'udienza del 15/10/2015 con l'assegnazione dei termini massimi di legge ex art. 190 c.p.c. per le memorie conclusionali delle parti.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

La domanda presentata dalla Società attrice è fondata e merita di essere accolta per le motivazioni di seguito argomentate e per quanto risulta dagli atti e documenti di causa e dalle prove raccolte in istruttoria.

La questione su cui si estrinseca l'intero giudizio è prettamente giuridica e relativa all'accertamento della natura del negozio giuridico in questione da considerare, secondo la Società attrice, cessione di contratto e non cessione di credito.

La vicenda trae origine dalla richiesta avanzata da Management Estate a Cosefir di pagamento del 50% di quanto dovuto da soggetti, finanziati da BNL (in forza di accordi BNL-Cosefir) rimasti inadempienti agli obblighi di restituzione delle somme erogate in loro favore.

L'antefatto storico scaturisce da un Accordo Quadro sancito in data 14/11/95 tra BNL e Fedart (Federazione Nazionale Unitaria dei Consorzi e delle Cooperative Artigiane di Garanzie mutualisti che Fidi, di cui Cosefir fa parte) e da un successivo e specifico Accordo integrativo periferico sottoscritto in data 14/02/97 dalla BNL con la Cosefir.

L'Accordo Quadro ha lo scopo di favorire l'accesso al credito, ai finanziamenti, ai prodotti e ai servizi della Banca, garantendo alle imprese aderenti un supporto creditizio e finanziario al fine di potenziarne lo sviluppo economico.

pagina 2 di 5

Firmato Da: DE SANTIS GIULIANA Emesso Da: POSTE COM CAJ Serial#: 628b4



Sentenza n. 124/2017 pubbl. il 25/01/2017

RG n. 6852/2010

Repert. n. 285/2017 del 25/01/2017

A livello locale l'accordo integrativo che ne deriva nel settore specifica le regole operative per la gestione dei prodotti bancari, in particolare disciplina le modalità di recupero del credito, riparto delle perdite ed escussione delle garanzie secondo gli obiettivi indicati nell'Accordo Quadro.

Quando nel febbraio del 2010 la BNL stipula con la Iam Finance un contratto di cessione dei crediti definito ad ogni effetto pro soluto, restituisce al cessionario il rischio delle eventuali insolvenze, tenendo però all'oscuro dell'obbligazione lo stesso cessionario e cioè la Cosefir.

Successivamente la Iam Finance cede alla Management Estate gli stessi crediti che mai avrebbero dovuto essere nuovamente trasferiti all'insaputa della BNL.

Orbene nella ipotesi prospettata dai convenuti, ciascuno nella propria ricostruzione dei fatti, in ordine alla avvenuta cessione dei soli crediti, le loro conclusioni dedotte potrebbero essere condivisibili, ma non in linea con l'intento voluto dagli estensori dell'Accordo Quadro e dell'Accordo Integrativo.

Infatti il trasferimento voluto dalle parti non poteva riguardare solamente un mero passaggio di crediti ma conteneva piuttosto uno spostamento di qualsiasi altro diritto e obbligo così come era stato previsto e voluto negli Accordi Quadro e Integrativo, su cui le garanzie stesse si fondavano.

Rilevante ai fini della esatta determinazione della odierna decisione è lo scopo e quindi l'interesse che ha ispirato la redazione pattizia dei suddetti Accordi e che è insito nell'attività della Cosefir relativamente a *"prestazione mutualistica ed imprenditoriale di garanzie collettive volte a favorire il finanziamento a breve e lungo termine dei soci da parte di banche ed altri soggetti operanti nel settore finanziario, di servizi connessi o strumentali, all'attività di garanzia collettiva fidi e, infine di consulenza ed assistenza in materia finanziaria, in materia di leggi speciali, ed in materia di bandi"*.

A tal proposito è opportuno richiamare ed esaminare uno per uno tutti gli articoli dell'Accordo integrativo *"perugino"* ove sono analiticamente specificate le circostanze riguardanti eventuali insolvenze e le modalità previste per il recupero dei crediti ovvero le condizioni terminali ed i presupposti che hanno ispirato i promotori dell'iniziativa economica a sostegno delle attività commerciali locali e dei loro partner.

I crediti derivanti dai finanziamenti erogati dalla BNL, in ottemperanza agli accordi quadro ed integrativo, non avrebbero dovuto essere *sic e simpliciter* ceduti a terzi, perché costituivano parte integrante degli intenti ispiratori degli estensori degli accordi stessi.

In sintesi si ritiene inefficace ovvero non opponibile nei confronti di Cosefir la cessione posta in essere da BNL con Iam Finance a cui è subentrata Management Estate, difettando in tutto o in parte lo scopo prefissato nell'interesse dei partner.

Definito nei suddetti termini l'accertamento sulla classificazione giuridica del trasferimento, risulta evidente la riconducibilità degli effetti sulle responsabilità dei convenuti.

pagina 3 di 5

Firmato Da: DE SANTIS GIULIANA Emesso Da: POSTE.COM CAJ Serial#: 628b4



Sentenza n. 124/2017 pubbl. il 25/01/2017

RG n. 6852/2010

Repert. n. 285/2017 del 25/01/2017

Per tutte le considerazioni svolte si ritiene quindi non dovuta la somma richiesta dalla Management Estate alla Cosefir, in quanto nullo risulta il contratto di cessione su cui si fonda.

Inopponibile ed inefficace nei confronti di Cosefir è da considerare altresì il contratto di cessione stipulato da BNL con Iam Finance in quanto posto in essere ai danni della stessa Cosefir, rimasta estranea all'obbligazione assunta.

Per quanto attiene alla richiesta di risarcimento dei danni avanzata da parte attrice, nei confronti di BNL e da questa poi pretesa in manleva dalla Iam Finance, si ritiene tale richiesta non meritevole di accoglimento in relazione alla decisione oggi assunta.

Richiamando di fatto la nullità ed inefficacia del contratto di cessione nei confronti di Cosefir e rigettata per tali ragioni la richiesta di condanna così come pretesa da Management Estate, non appare giustificata la richiesta di risarcimento così come quantificata da Cosefir nei confronti di BNL, non essendosi concretizzata alcuna ipotesi di danno nei suoi confronti.

L'unica ipotesi che può essere riconducibile alla condotta illecita della Banca e quindi configurabile come responsabilità di un danno comunque risarcibile è quella circoscritta alla vicenda processuale con riferimento all'ingresso di domande riconvenzionali, di eccezioni preliminari e procedurali, rivelatesi del tutto infondate ed inammissibili, alle quali la Società attrice si è vista costretta ad agire.

Il comportamento illecito della BNL nella cessione operata, oggi inquadrato come cessione di contratto i cui effetti pertanto non sono opponibili alla Cosefir, comporta il riconoscimento della sua responsabilità a titolo oggettivo e produttiva di risarcimento che oggi si determina in via equitativa nella somma di €. 50.000,00 calcolata all'attualità.

Per quanto attiene le spese di lite, queste seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

#### P. Q. M.

Il Tribunale nella persona del GOT dott.ssa Giuliana De Santis, in funzione di Giudice monocratico, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa domanda o eccezione respinta, in accoglimento il ricorso, così provvede:

accertato il negozio concluso configurabile giuridicamente quale cessione di contratto

e per l'effetto dichiara l'inopponibilità nei confronti della Cosefir la quale pertanto nulla deve alla Management Estate.

Accertata la responsabilità oggettiva della BNL la condanna a risarcire alla Società attrice la somma determinata in via equitativa di €. 50.000,00, calcolata all'attualità.

Condanna la convenuta BNL a rifondere alla Società attrice le spese di lite che qui si liquidano in complessivi €. 13.402,00 oltre accessori di legge.

pagina 4 di 5

Firmato Da: DE SANTIS GIULIANA Emesso Da: POSTE COM CAJ Serial#: 628b4



Sentenza n. 124/2017 pubbl. il 25/01/2017  
RG n. 6852/2010

Repert. n. 285/2017 del 25/01/2017

Condanna la BNL a rifondere alle Società chiamate in causa le spese di lite liquidate per ciascuna di esse in €. 7.254,00 oltre accessori di legge.

Perugia, 12 gennaio 2017

Il Giudice  
dott. Giuliana De Santis

pagina 5 di 5

Firmato Da: DE SANTIS GIULIANA Emesso Da: POSTE COM CAJ Serie#: 628b4

